

(N. 2372)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1952 (V. Stampato N. 2629).

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(LA MALFA)

e col Ministro degli Affari Esteri

(DE GASPERI)

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 MAGGIO 1952

Nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, in applicazione degli Accordi approvati con decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero del tesoro può chiedere agli interessati i documenti per dimostrare la fondatezza delle domande presentate, anche dopo la scadenza del termine stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 novembre 1948, n. 1493.

Art. 2.

Nei casi previsti dall'articolo 1, lettera b) della legge 24 novembre 1948, n. 1493, l'indennità in lire, di cui al primo comma dello stesso articolo 1, è corrisposta ai cittadini italiani, che ne abbiano fatto richiesta, in conformità di quanto disposto dal paragrafo 3 dell'articolo 79 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed approvato e reso

esecutivo con decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430.

Ove i canoni od altri compensi o diritti da indennizzare ai sensi del comma precedente siano espressi in dollari, l'indennità spettante in lire sarà calcolata al cambio, determinato ai sensi delle relative disposizioni legislative, vigente alla data di emanazione del decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, con il quale si dispone il pagamento dell'indennità stessa.

Art. 3.

Gli acconti previsti dall'articolo 6 della legge 24 novembre 1948, n. 1493, potranno essere concessi nella misura ed alle condizioni stabilite all'articolo stesso, indipendentemente

dalla prova, da fornire dall'interessato, di averne necessità per ottenere la rivalidazione dei propri brevetti all'estero.

Art. 4.

Ove necessario ai fini dell'istruttoria delle domande di indennizzo di cui alla legge 24 novembre 1948, n. 1493, la Commissione prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, può disporre che singoli accertamenti, richiesti dalla parte interessata, vengano eseguiti, a spese dell'interessato stesso, il quale all'uopo dovrà depositare la somma che sarà determinata dalla predetta Commissione.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.